

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186, rubricato "*Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016 n. 132*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 286 del 6 dicembre 2024;
- VISTO** l'articolo 8, comma 1, del summenzionato decreto che prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, l'ISPRA e le Agenzie adottino i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6, dello stesso;
- CONSIDERATA** la necessità di definire uno Schema tipo di Regolamento al fine di rendere omogenei i regolamenti interni da parte di tutti i soggetti appartenenti al SNPA;
- CONSIDERATI** gli esiti delle riunioni tra i rappresentanti di ISPRA e delle Agenzie che hanno portato alla redazione di uno Schema tipo condiviso da sottoporre all'approvazione del Consiglio SNPA;

- CONSIDERATO** che detto schema tipo ha lo scopo di fornire indicazioni a supporto di ISPRA e delle Agenzie per la regolamentazione degli ambiti alle stesse demandati dall'art. 14 della legge n. 132/2016 e dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. e non ha natura vincolante;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento “*Schema di regolamento sul personale ispettivo nelle ARPA/APP/ISPRA di cui al D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186*” proposto dal Gruppo di lavoro ad hoc costituito nella seduta del Consiglio del 23 gennaio 2025;
- RITENUTO** di adottare il documento come proposto;
- PRESO ATTO** delle precisazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186 alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pervenute dalle rispettive Agenzie per la protezione dell'ambiente;

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Schema di regolamento sul personale ispettivo nelle ARPA/APP/ISPRA di cui al D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186*” che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; il presente atto non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, in linea con quanto previsto dal comma 5, dell'art. 8 del D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 28 febbraio 2025

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

**SCHEMA DI REGOLAMENTO SUL PERSONALE ISPETTIVO NELLE
ARPA/APPA/ISPRA DI CUI AL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024 N. 186**

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi**
- Articolo 3 - Responsabile del coordinamento delle attività ispettive**
- Articolo 4 - Percorsi formativi**
- Articolo 5 – Articolazioni organizzative settori ispettivi**
- Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività ispettive**
- Articolo 7 - Polizia Giudiziaria**
- Articolo 8 - Tesserini di riconoscimento**
- Articolo 9 - Segnalazioni ambientali**

Articolo 1

Finalità ed oggetto dello schema di regolamento

1. Al fine di concorrere ad una omogenea applicazione all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186 "*Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132*"- di seguito D.P.R., il Consiglio del Sistema nazionale approva il presente schema di Regolamento con lo scopo di fornire indicazioni, organizzate in un articolato, a supporto di ISPRA e delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente – di seguito Agenzie, per la regolamentazione degli ambiti alle stesse demandati dall'art. 14 della Legge n. 132/2016 e dall'art. 8 comma 1 del D.P.R.
2. ISPRA e le Agenzie, nell'ambito della propria autonomia tecnica e amministrativa tengono conto delle indicazioni dello schema di Regolamento e le adattano ai rispettivi contesti organizzativi.

Articolo 2

Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi

1. ISPRA e le Agenzie procedono all'individuazione del personale ispettivo secondo quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R., con cadenza periodica determinata dalle rispettive esigenze organizzative e con procedure interne di interpello finalizzate al conferimento della qualifica di ispettore.
2. Per le procedure di cui al comma 1, l'avviso di selezione indica le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di accertamento dei requisiti e delle competenze richieste, nonché l'eventuale nomina di una Commissione per la formulazione di un giudizio finale di idoneità.
3. La partecipazione alla procedura di interpello è riservata al personale di ISPRA e delle Agenzie – di seguito personale SNPA, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 e all'articolo 1,

comma 2 del D.P.R.. Il personale individuato a seguito dell'interpello, previa valutazione dell'esperienza maturata e lo svolgimento del percorso formativo, anche con affiancamento del personale in servizio, può acquisire la qualifica di ispettore. Per le finalità e in applicazione del presente schema di Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico - tecnologiche di cui art. 2 del D.P.R.. Il personale SNPA inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alle procedure di interpello quale figura professionale ricompresa nella declaratoria prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.

4. In sede di prima applicazione del Regolamento, il personale SNPA, che alla data di entrata in vigore del D.P.R. (21/12/2024) svolgeva funzioni di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle attività di controllo, può acquisire la qualifica di ispettore sulla base di specifico atto di ricognizione adottato dal Legale rappresentante delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Articolo 3

Responsabile del coordinamento delle attività ispettive

1. ISPRA e le Agenzie nominano, tra il personale con qualifica di ispettore, il Responsabile del coordinamento delle attività svolte dal personale ispettivo, individuando, di norma, il responsabile delle articolazioni organizzative che svolgono attività di controllo.
2. Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) coordinamento e avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione;
 - b) formazione del gruppo ispettivo di cui all'art. 6, nel rispetto del principio di rotazione;
 - c) applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo;
 - d) eventuale designazione, previo accordo con il Dirigente di riferimento, di personale diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle attività ispettive, secondo le modalità previste all'articolo 6;
 - f) in presenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale delle funzioni in capo al personale ispettivo o al personale di supporto, sostituzione dell'interessato e, qualora ne sussistano le condizioni, richiesta al Legale rappresentante di revoca della nomina di ispettore;
3. Il Responsabile che versi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, deve astenersi dall'attività e darne tempestiva comunicazione al Legale rappresentante per le relative determinazioni.

Articolo 4

Percorsi formativi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale disciplina le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.

2. ISPRA e le Agenzie, in attuazione delle indicazioni del Consiglio del Sistema nazionale, individuano:
 - a) la formazione obbligatoria preliminare all'acquisizione della qualifica di ispettore;
 - b) l'aggiornamento della formazione da svolgersi a cadenza periodica.
3. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, segue un percorso formativo articolato per settori, anche con affiancamento al personale in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.
4. I percorsi formativi di cui al comma 2 riguardano le materie inerenti alle attività di controllo, vigilanza e ispezione, anticorruzione, trasparenza e codice etico di cui all'allegato 1 del D.P.R.
5. Tutto il personale in possesso della qualifica di ispettore nonché della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132/2016 è tenuto a seguire i percorsi formativi e di aggiornamento, anche ai fini del mantenimento della qualifica di ispettore.
6. Il personale SNPA con qualifica di ispettore acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 4 non è tenuto alla formazione obbligatoria di cui al comma 2, lettera A.

Articolo 5

Articolazioni organizzative e settori

1. ISPRA e le Agenzie individuano, in coerenza a quanto previsto dalle Leggi Istituzionali e dai Regolamenti di ciascuna Amministrazione, le articolazioni organizzative nell'ambito delle quali si svolgono attività ispettive. Le strutture organizzative da destinare alle attività ispettive sono quelle preposte all'espletamento delle attività di controllo.
2. Le attività ispettive si articolano in settori e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascun settore.
3. La qualifica di ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più settori nel caso in cui l'ispettore abbia completato i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per ciascun settore.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle attività ispettive

1. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva è costituito un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile in relazione alla complessità delle attività da effettuare, designati in base alle competenze tecniche e professionali necessarie per il controllo.
2. La definizione della composizione del gruppo ispettivo spetta al Responsabile del coordinamento di cui all'articolo 3.
3. La composizione del gruppo ispettivo è definita in funzione delle caratteristiche del sito e dell'installazione da ispezionare e della disponibilità di risorse nel rispetto della normativa sull'anticorruzione.
4. Gli ispettori e il personale a supporto accedono agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione con i poteri di cui all'articolo 14, comma 6 della Legge 132/2016.
5. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui all'articolo 8 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.

6. Gli ispettori, nell'ambito delle verifiche, svolgono le attività attenendosi alle modalità previste dalla normativa di riferimento, dalle direttive del SNPA e dalle disposizioni interne di ISPRA/Agenzie, nel rispetto della normativa anticorruzione.
7. Il principio di rotazione è attuato attraverso la sostituzione di almeno uno dei componenti del gruppo ispettivo alla scadenza del triennio di riferimento.

Articolo 7

Polizia Giudiziaria

1. Il personale ispettivo riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della Legge 132/2016, il Legale rappresentante dell'Agenzia può individuare e nominare, tra il personale ispettivo, coloro i quali operano anche con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria operano secondo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. del codice di procedura penale.

Articolo 8

Tesserini di riconoscimento

1. Il personale ispettivo è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato, sulla base del modello approvato dal Consiglio del Sistema nazionale, e firmato dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza.
2. Il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia dell'ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e l'articolazione funzionale/organizzativa di appartenenza. Se l'ispettore riveste anche la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria sul tesserino ne è espressamente riportata menzione.

Articolo 9

Segnalazioni ambientali

1. Chiunque, in forma singola o associata intenda segnalare ad ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali è tenuto ad utilizzare strumenti e modalità indicate nei Regolamenti delle medesime Amministrazioni.
2. La struttura responsabile dell'attività di controllo istruisce le segnalazioni e assume le determinazioni di competenza.